

LODI ARBITRALI Roma - Lodo 22/12/2011 n. 127/2011

d.lgs 163/06 Articoli 240 - Codici 240.1

Nuove riserve, ove raggiungano un ammontare inferiore al 10% dell'importo del contratto, possono formare oggetto, per una sola volta ancora, di un nuovo accordo bonario. Sul punto l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici ha chiarito che, essendo la peculiarità dell'accordo bonario quella di risolvere in maniera celere il contenzioso insorto tra le parti a seguito dell'apposizione di riserve sul registro di contabilità, sfugge alla finalità di tale istituto la ricezione ex post di varianti non rientranti nelle casistiche indicate nell'art. 25 della legge n. 109/1994 o, comunque, eseguite in via autonoma dall'impresa, ovvero senza preventiva predisposizione ed approvazione della perizia di variante da parte della stazione appaltante (Avcp, deliberazione n. 249 del 17/09/2003). L'assenza del processo verbale di accordo bonario non consente di addivenire al perfezionamento dell'accordo stesso.